



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO

Nr 3/2017

## LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**  
Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ALBERGHI, CLICK DAY**  
Si avvicinano le scadenze per la compilazione e l'invio dell'istanza per la fruizione, da parte delle strutture alberghiere, del credito d'imposta per le spese di riqualificazione e digitalizzazione sostenute nel 2016. Le date previste per l'invio sono il 2.2.2017 per il credito d'imposta riqualificazione, e il 22.2.2017 per il credito digitalizzazione.  
Pagina 5
- **DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31.1.2017**  
Entro il 31.1.2017 va presentata la dichiarazione annuale della liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale provvisoriamente nel corso del 2016.  
Pagina 10
- **IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2017**  
I possessori di autoveicoli con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2016, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").  
Pagina 14

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **SABATINI-TER**  
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento ripercorriamo la disciplina della c.d. Sabatini-ter, l'agevolazione che consente di beneficiare di **finanziamenti agevolati** per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, oggetto di proroga con la legge di Bilancio 2017.  
Pagina 16

## PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico  
Pagina 20
- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico  
Pagina 21

- **SCADENZARIO DAL 27.01.2017 AL 10.02.2017**  
Pagina 23

Stabilita la **proroga per l'invio delle spese sanitarie al 9 febbraio 2017** invece che il 31 gennaio 2017 annunciata con un Comunicato Stampa del 25 gennaio 2017.

L'invio delle spese sanitarie sta mettendo a dura prova tutte le nuove categorie interessate che si sono aggiunte a quelle obbligate già dallo scorso anno

Quest'anno infatti oltre a medici, strutture accreditate con il SSN e farmacie sono obbligati alla trasmissione delle spese tutte le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, i veterinari.

In attesa che la proroga venga formalizzata il Comunicato Stampa conferma che il calendario per l'invio del 730 non subirà modifiche.

Nove giorni in piu' quindi per questo adempimento che darà una boccata d'aria agli interessati per poi cedere il testimone agli amministratori di condomini e operatori delle spese funebri che dovranno adempiere analogo obbligo entro il mese di febbraio.

L'omissione o il ritardo nell'invio dei dati sanitari comporta pesanti sanzioni specifiche, previste dall'art. 23 del decreto legislativo 158 del 2015, che riassumiamo di seguito:

- Per l'**omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100** per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
- se la **comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni** dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
- **nessuna sanzione** prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la **correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.**

Per chi trasmette **i dati per il primo anno**, l'articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, prevede che per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell'obbligo **non si applichino le sanzioni previste nei casi di "lieve tardività" o di errata trasmissione dei dati**, laddove l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

### **Modello Redditi Persone Fisiche 2017: online le bozze**

La bozza e le istruzioni della dichiarazione dei redditi delle Persone fisiche 2017 (redditiPF2017) sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le principali novità del modello, che da quest'anno si chiama Redditi PF 2017 in quanto la dichiarazione IVA non può essere presentata in maniera unificata con la dichiarazione dei redditi, sono:

- ◆ La tassazione agevolata per i premi di risultato percepiti dai dipendenti,
- ◆ Le agevolazioni previste per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia,
- ◆ La detrazione al 19% dei canoni di leasing per l'abitazione principale,
- ◆ La detrazione al 65% per le spese sostenute per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto
- ◆ La possibilità di usare il credito d'imposta cd. School bonus,
- ◆ L'abrogazione dell'ineducibilità parziale per i costi "black list"
- ◆ L'agevolazione "Patent box".

### **Fatturazione elettronica e corrispettivi 2017: invio dati tramite intermediari**

Dal 24 gennaio 2017 CAF e professionisti abilitati, possono generare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i file con i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri assistiti tramite "Fatture e Corrispettivi". Nuova funzione attiva anche nell'area "Corrispettivi", all'interno della quale gli intermediari potranno accreditare i soggetti fabbricanti e i gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi.

**SuccessioniOnline: la dichiarazione di successione si fa online**

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 23 gennaio è disponibile il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti possono

- ◆ compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc,
- ◆ Far valere la presentazione telematica come domanda di voltura catastale, senza necessità di rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate,
- ◆ Calcolare le imposte in autoliquidazione,
- ◆ versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.

**Residenze sanitarie assistenziali: fornitura elettrica con Iva al 22%**

Con la risoluzione 8 del 19.01.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini IVA, le ONLUS, quali enti non commerciali, qualora svolgano un'attività commerciale, devono considerarsi soggetti passivi IVA, e non possono fruire dell'aliquota agevolata del 10 % sui contratti di somministrazione di energia elettrica.

**Demanio marittimo: ecco i nuovi codici F24**

I codici tributari relativi al demanio marittimo, sono stati istituiti con la Risoluzione 11 del 23.01.2017. In particolare sono stati istituiti i codici relativi a:

- ◆ Canoni derivanti dall'uso di beni demaniali marittimi (MA11);
- ◆ Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo (MA12);
- ◆ Quota di canoni demaniali marittimi di spettanza regionale (MA13)

La nostra professione è vicina alle imprese e ai contribuenti. Indetto lo **sciopero proclamato dai commercialisti** previsto per il prossimo mese.

La commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha giudicato "legittima" la proclamazione dello sciopero, dando così l'assenso alla prima astensione nazionale della categoria dalle ore 24:00 del 26 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 06 marzo 2017.

**OGGETTO: Credito d'imposta riqualificazione e digitalizzazione alberghi, click day**

Per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il **Decreto cultura e turismo** (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha **introdotto** per il **triennio 2014 - 2016** due importanti agevolazioni fiscali: **il credito d'imposta riqualificazione e il credito digitalizzazione**.

Per usufruire di queste agevolazioni è necessario che il legale rappresentante si registri presso il Portale dei procedimenti Mibact e che invii, entro prestabilite date (c.d. click day), apposita domanda.

In vista dell'avvicinarsi delle scadenze per la compilazione della domanda e il relativo invio, si **riepilogano di seguito le modalità per usufruire delle agevolazioni**, ricordando fin da subito che i **crediti saranno assegnati secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle domande, e fino ad esaurimento delle risorse massime stanziato dallo Stato per tali agevolazioni.

<b>CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ALBERGHI, CLICK DAY</b>		
<b>CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI</b>	<p>Il <b>Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014)</b>, ha introdotto, per il <b>triennio 2014-2016</b>, un <b>credito d'imposta in favore delle "imprese alberghiere"</b> esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuano <b>interventi di ristrutturazione della struttura</b>.</p> <p>Il credito è riconosciuto nella misura del <b>30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 200.000 euro</b> nei tre periodi di imposta sopra indicati e <b>fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziato</b>.</p> <p>Il credito è ripartito in <b>3 quote annuali di pari importo</b> ed è <b>utilizzabile esclusivamente in compensazione</b>.</p> <p>La concreta operatività del bonus è stata attuata con <b>decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 07.05.2015</b>, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17.06.2015. Ecco in sintesi le caratteristiche dell'agevolazione:</p>	
	<p><b>IMPRESE ALBERGHIERE GIÀ ESISTENTI AL 01.01.2012</b> che effettuano, nel triennio 2014 - 2016, <b>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SULLA "STRUTTURA ALBERGHIERA"</b>, laddove:</p> <p><b>STRUTTURA ALBERGHIERA = Struttura aperta al pubblico con almeno 7 camere</b> per il pernottamento degli ospiti, a <b>gestione unitaria e con servizi centralizzati</b>, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi)</p>	
	<b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b>	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>
		<b>INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>
		<b>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b>
		<b>INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>
<b>INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA</b>		
<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI</b>		

	<b>SPESE AGEVOLABILI</b>	<b>Spese sostenute (in base al criterio di competenza) nei periodi d'imposta 2014 - 2015 -2016</b>
	<b>LIMITE MASSIMO DI SPESA PER CIASCUN SOGGETTO BENEFICIARIO</b>	<b>€ 666.667</b>
	<b>CREDITO D'IMPOSTA MAX COMPLESSIVO NEL TRIENNIO</b>	<b>€ 200.000 (=30% di € 666,667).</b> Il credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, <b>va comunque utilizzato entro 10 anni</b>
	<b>RISORSE MASSIME A DISPOSIZIONE</b>	20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 (di queste risorse, la quota destinata alle spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può essere superiore al 10%)
	<b>CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Non concorre ai fini IRPEF/IRES</b></li> <li>◆ <b>Non concorre ai fini IRAP</b></li> <li>◆ <b>Non rileva</b> ai fini della determinazione della percentuale di <b>deducibilità degli interessi passivi</b> (articolo 61 del Tuir), né rispetto ai <b>criteri di inerenza per la deducibilità delle spese</b></li> <li>◆ <b>Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali</b> eventualmente previste per le medesime voci di spesa.</li> <li>◆ E' concesso nel <b>rispetto dei limiti</b> stabiliti dalla normativa europea per gli <b>aiuti "de minimis"</b></li> </ul>
	<b>DOCUMENTAZIONE</b>	<b>ATTESTAZIONE</b> relativa all' <b>effettività del sostenimento delle spese</b> , rilasciata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>presidente del collegio sindacale</b>;</li> <li>◆ un <b>revisore legale</b> iscritto nel registro dei revisori legali;</li> <li>◆ un <b>professionista</b> iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;</li> <li>◆ il <b>responsabile del CAF</b>.</li> </ul>
	<b>MODALITA' DI UTILIZZO DEL BONUS</b>	<b>Utilizzo in compensazione in F24</b> , tramite il <b>codice tributo "6850"</b> , <b>esclusivamente</b> mediante i <b>servizi telematici delle Entrate</b> e va <b>indicato nel mod. UNICO</b> relativo al periodo d'imposta in cui è concesso
<b>CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE</b>	<p>Sempre per sostenere la competitività del turismo italiano, il <b>Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014)</b>, ha riconosciuto agli <b>esercizi ricettivi</b> (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.), singoli o aggregati per i <b>periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016</b>, un <b>credito d'imposta</b> nella misura del <b>30% dei costi sostenuti per investimenti volti a sviluppare la digitalizzazione della struttura</b>.</p> <p>Questa misura, in sede di conversione in legge del decreto, è stata <b>estesa</b>, per una <b>quota complessivamente non superiore al 10% delle risorse</b></p>	

	<b>stanziare, anche alle agenzie di viaggi ed ai tour operators specializzati nel turismo "incoming"<sup>1</sup>.</b>	
	Il credito è riconosciuto nel <b>limite massimo complessivo di € 12.500</b> nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di risorse stanziare a tal fine, ovvero 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Il credito d'imposta è ripartito in <b>3 quote annuali di pari importo</b> .	
	Le modalità attuative del credito d'imposta erano state definite dal <b>Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo</b> , di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del <b>12.02.2015</b> , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 23.03.2015.	
	Queste in sintesi le regole ad oggi del bonus:	
	<b>IMPRESE INTERESSATE</b>	<b>ESERCIZI RICETTIVI SINGOLI</b>
<b>ESERCIZI RICETTIVI AGGREGATI CON SERVIZI EXTRA-RICETTIVI o ANCILLARI</b>		<p>Consorzi, reti d'impresa, o enti simili, <b>di esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività</b>, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. In questo caso, il <b>destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione</b></p>
<b>AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E TOUR OPERATORS SPECIALIZZATI NEL TURISMO "INCOMING"</b>		
<b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b>		<p><b>IMPIANTI WI-FI</b> (per mettere a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad <b>almeno 1 Megabit/s in download</b>)</p> <p>✓ acquisto e installazione di <b>modem/router</b>;</p> <p>✓ dotazione di <b>hardware per la ricezione</b> del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);</p>

<sup>1</sup> Per "turismo incoming" s'intende il turismo che svolge l'attività di ricevimento del turismo in arrivo in una determinata località, quindi non è orientato tanto direttamente al pubblico quanto piuttosto ai tour operator stranieri che hanno bisogno di servizi turistici quali trasporti, ristoranti alberghi e guide nelle zone da visitare turisticamente.

		<b>SITI WEB OTTIMIZZATI PER IL SISTEMA MOBILE</b>	✓ acquisto di <b>software e applicazioni</b> ;
		<b>PROGRAMMI PER LA VENDITA DIRETTA DI SERVIZI E PERNOTTAMENTI E LA DISTRIBUZIONE SUI CANALI DIGITALI</b>	✓ acquisto <b>software</b> ; ✓ acquisto <b>hardware</b> (server, hard disk);
		<b>SPAZI PROMOZIONALI E PUBBLICITA'</b>	✓ contratto di fornitura <b>spazi web e pubblicità on-line</b> ;
		<b>SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE ED IL MARKETING DIGITALE</b>	✓ contratto di fornitura di <b>prestazioni e di servizi</b> ;
		<b>STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DIGITALE DI PROPOSTE E OFFERTE PER L'OSPITALITA' DI PERSONE CON DISABILITA'</b>	✓ contratto di fornitura di <b>prestazioni e di servizi</b> ; ✓ acquisto di <b>software</b> ;
		<b>FORMAZIONE DEL TITOLARE E DEL PERSONALE</b>	✓ contratto di fornitura di <b>prestazioni e di servizi</b> (docenze e tutoraggio).
	<b>PERIODO SOSTENIMENTO SPESE</b>	Spese sostenute (in base al criterio di competenza) nei <b>periodi d'imposta 2014 - 2015 -2016</b>	
	<b>LIMITE MAX DI SPESA</b>	<b>€ 41.666</b>	
	<b>CARATTERISTICHE DEL BONUS</b>	<b>Non concorre ai fini IRPEF/IRES</b>	
		<b>Non concorre ai fini IRAP</b>	
		<b>Non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi</b> (articolo 61 del Tuir), né rispetto ai <b>criteri di inerenza per la deducibilità delle spese</b>	
		<b>Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali</b> eventualmente previste per le medesime voci di spesa.	
	<b>MODALITA' DI UTILIZZO DEL BONUS</b>	Utilizzo in <b>compensazione in F24</b> , tramite il <b>codice tributo "6855"</b> , esclusivamente mediante i <b>servizi telematici delle Entrate e va indicato nella dich.ne</b> relativo al periodo d'imposta in cui è concesso.	



<p><b>REGISTRAZIONE PRESSO IL PORTALE E COMPILAZIONE ISTANZA</b></p>	<p>Per accedere alle agevolazioni sopra descritte c'è una <b>fase preparatoria</b> in cui il legale rappresentante dell'impresa deve <b>registrarsi</b> al <a href="#">Portale dei procedimenti MIBACT</a>, e <b>attivare la pratica</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <a href="#">Tax credit riqualificazione</a>;</li> <li>◆ oppure <a href="#">Tax credit digitalizzazione</a>.</li> </ul> <p>Dopo aver effettuato la registrazione, il Portale comunica via e-mail il codice d'accesso.</p> <p>Successivamente è <b>possibile compilare l'istanza</b> direttamente sul sito internet del Ministero, scaricarla in formato pdf non modificabile, e firmarla digitalmente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.</p> <p><b>L'istanza deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>riportare</b> il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese agevolabili, l'attestazione di effettività delle spese sostenute, il credito d'imposta spettante;</li> <li>◆ <b>essere corredata:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ da una dichiarazione dell'imprenditore che elenchi gli interventi effettuati,</li> <li>✓ dall'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese da parte del Presidente del Collegio sindacale, Revisore legale, professionista iscritto all'albo dei commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o del responsabile del CAF,</li> <li>✓ della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativi agli altri aiuti de minimis eventualmente fruiti dell'esercizio in corso e nei due precedenti.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>L'istanza poi va caricata nel Portale</b>, nel rispetto dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle ore 10:00 del <b>9.1.2017</b> alle ore 16:00 del <b>27.01.2017</b> per il <b>credito riqualificazione</b><sup>2</sup>. Si informa che sul Portale dei procedimenti Mibact è indicato che l'ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (27 gennaio 2017) per Tax credit riqualificazione, non è garantita una tempestiva risposta alle e-mail che dovessero pervenire;</li> <li>◆ dalle ore 10:00 del <b>06.02.2017</b> alle ore 12:00 del <b>21.02.2017</b><sup>3</sup> per il credito digitalizzazione.</li> </ul>
<p><b>Click day</b></p>	<p>Per concludere la procedura occorre inviare l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute sempre tramite il Portale dei procedimenti Mibact, entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle ore 10.00 del 02.02.2017 alle 16.00 del 03.02.2017;</li> <li>◆ dalle ore 10.00 del 22.2.2017 alle 12.00 del 28.02.2017.</li> </ul> <p><b>Dopo aver inviato l'istanza viene rilasciata una ricevuta</b> con indicata la data e l'ora di acquisizione dei documenti, <b>valida per la definizione della graduatoria</b>, secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.</p>

<sup>2</sup> Avviso pubblico del 30.12.2016 del Mibact.

<sup>3</sup> Nota 04.08.2015.

**OGGETTO: Dichiarazione imposta di bollo virtuale entro il 31.01.2017**

**Entro il prossimo 31 gennaio**, gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione all'assolvimento dell'**imposta di bollo in modo virtuale**, devono presentare telematicamente l'apposita **dichiarazione** relativamente agli **atti e documenti emessi nel 2016**.

Il modello da utilizzare è quello approvato con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015**.

**DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31.01.2017****DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE**

In generale, l'**imposta di bollo** può essere pagata:

- ◆ acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito **contrassegno**;
- ◆ **in modo virtuale**.

Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'**art. 15 del D.P.R. n. 642/1972**, che stabilisce la possibilità, per **determinate categorie di atti e documenti** e previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al **pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale**, anziché in modo ordinario o straordinario.

In particolare, l'interessato deve presentare apposita **domanda corredata da una dichiarazione** da lui sottoscritta contenente l'**indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti** che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'**Ufficio**, ricevuta la domanda, **procede**, sulla base della predetta dichiarazione, **alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre"**, **ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri** compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'**autorizzazione** devono recare la **dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta** e gli estremi della relativa autorizzazione.

**Entro il mese di gennaio**, poi, il contribuente deve **presentare una dichiarazione** contenente l'indicazione del **numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e**, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2014<sup>4</sup>, **"degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta"**, **nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo**.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.12.2015 ha aggiornato lo specifico modello, approvato originariamente con il Provvedimento 14.11.2014, utilizzabile per la liquidazione definitiva dell'imposta relativa agli atti e documenti emessi:

- ◆ tra l'1.1 ed il 31.12;
- ◆ in caso di rinuncia, tra l'1.1 e la data di effetto della rinuncia.

Il modello va altresì utilizzato per *"esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente"*.

Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla **liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente** imputando la differenza a debito o a credito della **rata bimestrale scadente a febbraio** o, occorrendo, in quella successiva.

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

FRONTE SPIZIO	<p>Nel <b>Frontespizio</b> del modello devono essere riportati i <b>dati identificativi del contribuente e dell'intermediario abilitato all'invio telematico</b>.</p> <p>Occorre, inoltre, indicare gli <b>Estremi dell'autorizzazione</b> all'assolvimento dell'imposta in modo virtuale e <b>l'anno del rilascio</b> e riportare le <b>informazioni di carattere generale</b> relative alla dichiarazione da presentare.</p> <p>In particolare, nella casella "<b>Tipo di dichiarazione</b>" va indicato uno dei seguenti <b>6 codici</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ CODICE 1 "DICHIAZIONE CONSUNTIVA", con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente (es: 2016). Tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (nel caso di specie: gennaio 2017);</li> <li>◆ CODICE 2 "DICHIAZIONE A SEGUITO DI RINUNZIA" all'autorizzazione, anche nei casi di operazioni straordinarie. Con la compilazione dell'apposita casella, il soggetto comunica la rinuncia all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente;</li> <li>◆ CODICE 3 "OPERAZIONI STRAORDINARIE" che non hanno comportato una rinuncia all'autorizzazione;</li> <li>◆ CODICE 4 "DICHIAZIONE CONSUNTIVA A 0", con la quale si vuole dichiarare che nessun atto e documento è stato emesso nell'anno precedente (ad esempio 2016) per i quali era dovuta l'imposta;</li> <li>◆ CODICE 5 "DICHIAZIONE A 0 IN CASO DI RINUNZIA";</li> <li>◆ CODICE 6 "DICHIAZIONE A 0 IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE".</li> </ul>
QUADRO A	<p>Il <b>quadro A</b> va compilato per indicare <b>atti e documenti soggetti ad imposta fissa</b>, ovvero quegli atti e documenti (indicati nella tabella A allegata al provvedimento) soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, assolta in modo virtuale ed in misura fissa, a seconda della tipologia di atto, del numero dei documenti, dei fogli di cui il documento si compone oppure in relazione al periodo rendicontato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella <b>colonna 1 (Codice documento)</b>, occorre indicare il <b>codice identificativo della tipologia di documento</b> soggetto ad imposta di bollo, rilevabile nella Tabella A allegata al provvedimento;</li> <li>◆ la <b>colonna 2 (Cambio imposta)</b> va <b>barrata se sono intervenute variazioni nella tassazione</b>. In questo caso occorre <b>indicare l'importo aggiornato in colonna 3</b>;</li> <li>◆ nella <b>colonna 3 (Importo unitario)</b>, occorre indicare <b>l'importo della tassazione</b>, rilevabile dalla Tabella A allegata, <b>relativa alla tipologia di documento</b> o atto presente in colonna 1.</li> <li>◆ nella <b>colonna 4 (Numero documenti)</b>, occorre indicare il <b>numero dei documenti</b> per i quali il bollo è stato assolto in modalità virtuale; se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il campo non deve essere compilato;</li> <li>◆ nella <b>colonna 5 (Numero fogli)</b>: indicare il <b>numero dei fogli di cui si compongono i documenti soggetti al bollo virtuale</b>; se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il campo non deve essere compilato;</li> <li>◆ nella <b>colonna 6 (Totale imposta)</b>, per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1 occorre indicare, in tale campo, <b>l'imposta calcolata in</b></li> </ul>

	<p><b>relazione al numero di documenti/fogli</b> rispettivamente indicati in colonna 4 o 5.</p> <p>Il quadro A riporta, infine, il <b>rigo A31 ("Totale imposta quadro A")</b>, in cui deve essere indicata la <b>sommatoria degli importi indicati in colonna 6 (totale imposta)</b>.</p>
<p><b>QUADRO B</b></p>	<p>Il <b>quadro B</b> va compilato per indicare gli <b>atti ed i documenti soggetti ad imposta in misura proporzionale</b>. Le tipologie di atti e documenti soggetti a detta imposta di bollo e da indicare nel quadro B sono desumibili dalla Tabella B allegata al provvedimento.</p> <p>Si tratta di atti e documenti soggetti ad <b>un'imposta calcolata</b>, in dipendenza del <b>numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso</b>, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Analogamente, tale regola si applica <b>ai depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati</b>.</p> <p><b>In mancanza</b> dei predetti valori, l'imposta deve essere calcolata in <b>relazione al costo di acquisto</b>.</p> <p>Per le polizze di assicurazioni si assume il valore di riscatto o rimborso delle stesse. <b>Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile</b>.</p> <p>La compilazione del quadro per ciascuna tipologia di documento deve avvenire nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>colonna 1 (Codice documento):</b> va indicato il <b>codice identificativo della tipologia di documento</b> soggetto al bollo, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento;</li> <li>◆ <b>colonna 2 (Cambio aliquota):</b> il campo deve essere barrato <b>se sono intervenute variazioni nella tassazione</b>. In questo caso occorre indicare in colonna 3 l'aliquota aggiornata;</li> <li>◆ <b>colonna 3 (Aliquota/imposta):</b> va <b>indicata l'aliquota/imposta massima</b>, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento, <b>relativa alla tipologia di comunicazione</b> indicata in colonna 1;</li> <li>◆ <b>colonna 4 (Numero):</b> va indicato il <b>numero delle comunicazioni inviate alla clientela</b> nell'anno di riferimento della dichiarazione in relazione alla tipologia individuata in colonna 1;</li> <li>◆ <b>colonna 5 (Imponibile):</b> indicare il <b>valore di mercato dei prodotti finanziari</b> o, in mancanza, il loro valore nominale di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione, in relazione alla tipologia individuata in colonna 1 ed al relativo numero indicato in colonna 4;</li> <li>◆ <b>colonna 6 (Totale imposta):</b> per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, in tale campo occorre riportare <b>l'imposta calcolata in relazione ai documenti</b> indicati in colonna 4.</li> </ul> <p>Analogamente a quanto avviene per il quadro A, anche nel quadro B è stato inserito il <b>rigo B31 ("Totale imposta quadro B")</b>, in cui deve essere indicata la <b>sommatoria degli importi indicati in colonna 6 (totale imposta)</b>.</p>
<p><b>QUADRO C</b></p>	<p>Il <b>quadro C</b> va compilato per indicare i versamenti effettuati nell'anno di riferimento della dichiarazione in base alla liquidazione provvisoria effettuata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare:</p>

- ◆ nella **colonna 1 (Tipologia)**, va indicato il **codice identificativo del bimestre di riferimento del versamento**, cioè:

Codice	N° rata	Periodo di riferimento	Scadenza ordinaria
<b>1</b>	<b>1<sup>a</sup></b>	Gennaio / Febbraio	28.02
<b>2</b>	<b>2<sup>a</sup></b>	Marzo / Aprile	30.04
<b>3</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	Maggio / Giugno	30.06
<b>4</b>	<b>4<sup>a</sup></b>	Luglio / Agosto	31.08
<b>5</b>	<b>5<sup>a</sup></b>	Settembre / Ottobre	31.10
<b>6</b>	<b>6<sup>a</sup></b>	Novembre / Dicembre	31.12
<b>7</b>		Acconto	16.04

- ◆ nella **colonna 2 (Data)** va indicato il **giorno, mese ed anno del versamento effettuato**, rilevabile dal relativo modello di pagamento;
- ◆ nella **colonna 3 (Imposta versata)**, va indicato l'**importo versato in relazione alla tipologia di rata** indicata in colonna 1;
- ◆ nella **colonna 4 (CF soggetto versante)**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento. Tale codice fiscale deve coincidere, in linea generale, con quello indicato nella sezione "*Dati del contribuente*" del frontespizio.

Se **banche, Poste, enti e società finanziarie** desiderano **scomputare l'acconto effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo**, dovranno compilare il **rigo C31**, appositamente istituito a seguito dell'interpretazione dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972 fornita dalla Circolare n. 16/E/2015.

In particolare, nella **casella "scomputo acconto"** di tale rigo occorre indicare:

- ◆ il **codice 1**, se si vuole **scomputare l'acconto sulle rate bimestrali**;
- ◆ il **codice 2**, se si vuole **scomputare l'acconto solo sull'acconto per l'anno successivo**;
- ◆ il **codice 3**, se si vuole **scomputare l'acconto sulle rate bimestrali e sull'acconto dovuto per l'anno successivo**.

**OGGETTO: Il pagamento del superbollo auto entro il 31 gennaio 2017**

I soggetti che risultano **possessori**, a vario titolo, di **autovetture ed autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose con **potenza superiore a 185Kw** e con **bollo scadente a dicembre 2016**, devono versare entro il prossimo **31 gennaio 2017** l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "**superbollo**").

Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n. 98/2011, innalzando sia l'importo del superbollo da 10 a **20 € per ogni kW oltre** la soglia fissata, sia la stessa soglia da 225 kW a **185 kW**, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti coinvolti.

E', tuttavia, stata prevista una **riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo**.

<b>IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2017</b>	
<b>II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<p>L'<b>addizionale erariale della tassa automobilistica</b> (c.d. "<b>superbollo</b>") è stata introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW. L'ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225 kW.</p> <p>La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da 10 Euro a <b>20 Euro per ogni kW superiore alla soglia</b>, ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a <b>185 kW</b>.</p>
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>Il superbollo va versato da tutti i contribuenti <b>possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW</b>. Per possessori si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>proprietari</b>;</li> <li>◆ gli <b>usufruttuari</b>;</li> <li>◆ gli <b>acquirenti con patto di riservato dominio</b>;</li> <li>◆ gli <b>utilizzatori a titolo di locazione finanziaria</b>, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).</li> </ul>
<b>TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO</b>	<p>Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al <b>decreto</b> del Ministero dell'Economia e delle Finanze del <b>07.10.2011</b>, attuativo dell'art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.</p> <p>In particolare, il <b>versamento</b> del superbollo dovrà essere eseguito <b>contestualmente al pagamento del bollo ordinario</b>.</p> <p>Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di <b>autovetture ed autoveicoli</b> per il trasporto promiscuo di persone e cose con <b>potenza superiore a 185Kw</b> e con <b>bollo scadente a dicembre 2015</b>, devono versare entro il prossimo <b>1° febbraio 2016</b> (il termine ordinario del 31 gennaio cade di domenica), <b>contestualmente al bollo</b>, anche l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "<b>superbollo</b>").</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 07.10.2011, le <b>modalità di pagamento</b> sono quelle previste dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà essere utilizzato il <b>modello "F24 elementi identificativi"</b>, <b>senza però possibilità di compensazione</b><sup>5</sup>.</p>

<sup>5</sup> Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.

	<p>Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti <b>codici tributo</b> istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ “<b>3364</b>”: Addizionale erariale alla tassa automobilistica;</li> <li>◆ “<b>3365</b>”: Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica;</li> <li>◆ “<b>3366</b>”: Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica.</li> </ul> <p>Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nella sezione “CONTRIBUENTE”</b> i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;</li> <li>◆ <b>nella sezione “ERARIO ED ALTRO”</b>, in corrispondenza degli importi a debito versati: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>lettera A</b>, nel campo “<b>TIPO</b>”;</li> <li>✓ la <b>targa</b> del veicolo nel campo “<b>ELEMENTI IDENTIFICATIVI</b>”;</li> <li>✓ il <b>codice tributo</b> nel campo “<b>CODICE</b>”;</li> <li>✓ l'<b>anno di decorrenza</b> della tassa automobilistica nel campo “<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>” (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2016, nel campo “anno di riferimento” andrà inserito l'anno <b>2017</b>).</li> </ul> </li> </ul> <p>Secondo le nuove regole sui versamenti con F24 in vigore dal 1° ottobre 2014 e stabilite dall'art. 11 del D.L. n. 66/2014, il modello “<i>F24 elementi identificativi</i>” così compilato deve essere <b>presentato nella generalità dei casi con modalità telematica</b>, mentre la <b>modalità cartacea</b> può essere utilizzata <b>solo dalle persone fisiche non titolari di partita Iva che presentano l'F24 senza compensazione</b>.</p> <p>L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della <b>sanzione del 30% dell'importo non versato</b><sup>6</sup>, oltre che dei relativi interessi.</p>
<p><b>LA RIDUZIONE GRADUALE DEL SUPERBOLLO</b></p>	<p>E' prevista una <b>riduzione graduale del superbollo</b> in base all'<b>età (data di costruzione) del veicolo</b>, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dopo 5 anni</b> dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo <b>si riduce al 60%</b> (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW);</li> <li>◆ <b>dopo 10 anni</b> dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo <b>si riduce al 30%</b> (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW);</li> <li>◆ <b>dopo 15 anni</b> dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo <b>si riduce al 15%</b> (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW);</li> <li>◆ <b>dopo 20 anni</b> dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo <b>non è più dovuto</b>.</li> </ul> <p>Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.</p>

<sup>6</sup> Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall'art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.

## SABATINI-TER

## INTRODUZIONE

**La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati** per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

Lo strumento che consente tale agevolazione è la c.d. "**Nuova Sabatini**" (o Sabatini – ter)", istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

La Legge di Bilancio 2017 ha anche **umentato il contributo per certe tipologie di investimenti**, conseguentemente il plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **soggetti beneficiari** della Sabatini-ter?
2. **In cosa consiste l'agevolazione** prevista dalla Sabatini-ter?
3. Quali sono gli **investimenti che possono beneficiare** della Sabatini-ter?
4. Quali sono le **spese ammesse** all'agevolazione?
5. **Qual è la procedura** per usufruire della Sabatini-ter?
6. Come avviene l'**erogazione del contributo**?

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA SABATINI-TER?**

**R.1.** Le **micro, piccole e medie imprese** che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari.

Possono presentare la domanda di agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che, alla data di presentazione della stessa:

- ◆ sono **regolarmente costituite e iscritte** nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- ◆ sono **nel pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ◆ **non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato **gli aiuti** individuati quali **illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
- ◆ **non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà** così come individuata nel Regolamento UE n. 651/2014.

Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese **devono avere una sede operativa in Italia**. Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia alla data di presentazione della domanda, devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.



Per la definizione di micro, piccola e media impresa si fa riferimento all'allegato 1 al regolamento UE n. 651/2014 del 17.06.2014, di seguito così sintetizzato:

	<b>N. dipendenti</b>	<b>Fatturato annuo</b>	<b>Totale bilancio</b>
<b>Micro impresa</b>	<10	≤ 2 mln Euro	≤ 2 mln Euro
<b>Piccola impresa</b>	<50	≤ 10 mln Euro	≤ 10 mln Euro
<b>Media impresa</b>	<250	≤ 50 mln Euro	≤ 43 mln Euro

## **D.2. IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA SABATINI-TER?**

### **R.2. L'agevolazione prevede:**

- ◆ un **contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari** (nuovi macchinari, impianti e attrezzature);
- ◆ il contributo è **maggiorato del 30% - quindi pari al 3,575% annuo - per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali** - compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

**La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento** con le seguenti caratteristiche:

- ◆ essere deliberato a copertura degli investimenti;
- ◆ essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- ◆ avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di pre locazione;
- ◆ essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- ◆ essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti.

**Nel caso in cui l'impresa beneficiaria**, per motivate ragioni produttive, **ceda in prestito d'uso** ad altra impresa **attrezzature oggetto di agevolazione**, la cessione dovrà risultare necessariamente da contratto regolarmente registrato dal quale risulti chiaramente l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto dovrà essere tenuto agli atti dall'impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

## **D.3. QUALI SONO GLI INVESTIMENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA SABATINI-TER?**

**R.3.** Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 C.C., e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

**Gli investimenti**, ai fini dell'ammissibilità, **devono essere destinati a:**

- ◆ creazione di una nuova unità produttiva;
- ◆ ampliamento di una unità produttiva esistente;
- ◆ diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- ◆ cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente;

- ◆ acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi siano acquistati da un investitore indipendente.

Gli **investimenti devono essere avviati successivamente** alla data della domanda di accesso ai contributi ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali.

Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di pre locazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

#### **D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE?**

**R.4.** Sono ammissibili **gli investimenti** in beni strumentali **che**, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, **presentano un'autonomia funzionale**.

Non è ammesso, invece, il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- ◆ relative a "terreni e fabbricati";
- ◆ per impianto elettrico e idraulico (non hanno autonoma funzionalità, non sono separabili dal bene stesso, sono iscrivibili come adattamento locali tra «altre immobilizzazioni immateriali»);
- ◆ per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- ◆ di funzionamento;
- ◆ relative a imposte, tasse e scorte;

**Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro**, al netto dell'IVA. Qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

#### **D.5. QUAL È LA PROCEDURA PER USUFRUIRE DELLA SABATINI-TER?**

**R.5.** L'impresa presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, **la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti** e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Dopo l'adozione della delibera di finanziamento da parte della banca, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa.

A partire dallo scorso 2 maggio 2016 le imprese richiedenti possono presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, a valere sulla nuova disciplina (c.d. Sabatini Ter), alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'eventuale chiusura dello sportello verrà comunicata con apposito decreto ministeriale a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'impresa, al fine della presentazione della domanda, **dovrà scaricare e compilare in formato elettronico l'apposito Modulo di domanda**, disponibile sul sito del Mise, e **sottoscriverlo con firma digitale**, avendo cura di utilizzare l'ultima release pubblicata e di procedere alle operazioni di verifica e chiusura dello stesso. Una volta apposta la firma digitale, dovrà quindi **inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo PEC della banca a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Qualora venga modificato l'oggetto degli investimenti rispetto a quelli preventivati e inseriti nel modulo di domanda e successivamente ammessi in sede di concessione del contributo, non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, salvo che gli investimenti effettivamente sostenuti abbiano tutti i requisiti di ammissibilità richiesti. È importante sottolineare che l'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

**D.6. Come avviene l'erogazione del contributo?**

**R.6.** L'erogazione del contributo è prevista **al completamento dell'investimento** autocertificato dall'impresa ed è effettuata **in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.**

L'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere attestata dall'impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo.

L'impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Mise attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Mise all'indirizzo PEC dell'impresa. Contestualmente, una comunicazione informativa circa l'avvenuto invio delle suddette credenziali è trasmessa all'indirizzo e-mail del "referente da contattare per eventuali comunicazioni" indicato nel modulo di domanda.

**LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Risoluzione n. <b>8/E</b> del <b>19 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia chiarisce che non è possibile applicare l'aliquota IVA del 10% ai contratti di somministrazione di energia stipulati con ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali.
Risoluzione n. <b>9/E</b> del <b>20 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia afferma che i contribuenti che effettuano una spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti possono fruire delle relative detrazioni d'imposta anche se sostengono l'onere mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento. Ciò a condizione che l'istituto rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.
Risoluzione n. <b>10/E</b> del <b>23 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia istituisce la causale contributo (EBFC) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione "EBSA"
Risoluzione n. <b>11/E</b> del <b>23 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia istituisce i codici tributo (MA11, MA12, MA13) per il versamento, mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle entrate da demanio marittimo in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2015
Risoluzione n. <b>12/E</b> del <b>25 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia fornisce chiarimenti sul cumulo del "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" con i contributi concessi, per gli stessi investimenti, nell'ambito di discipline agevolative dell'Unione europea e dà, in particolare, indicazioni in merito alla corretta verifica del cumulo degli incentivi.
Risoluzione n. <b>13/E</b> del <b>26 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia ha offerto un nuovo chiarimento in materia di "beneficio prima casa" rivedendo la precedente posizione e affermando che nell'ipotesi in cui, prima che siano decorsi 5 anni, venga venduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa", non si decade dall'agevolazione se, entro 1 anno dalla cessione, su un terreno di cui si sia già proprietari, venga costruito un immobile a uso abitativo (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9), da adibire a propria abitazione principale, che il contribuente utilizzi come dimora abituale.

---

---

Comunicato stampa del <b>19 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che è disponibile, sul suo sito internet, la versione aggiornata del Manuale Operativo che definisce le regole per la formazione e la gestione della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (BDQ Omi).
Comunicato stampa del <b>20 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che al meeting organizzato a Parigi il 16 e il 17 gennaio 2017, 30 amministrazioni finanziarie hanno condiviso le loro conclusioni sulle indagini dei Panama Papers, in particolare sul ruolo degli intermediari fiscali, inclusi istituzioni finanziarie, consulenti, avvocati e commercialisti, che hanno favorito l'evasione e l'elusione fiscale.
Comunicato stampa del <b>20 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso "Istituti di pagamento" sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste.
Comunicato stampa del <b>20 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso "Istituti di pagamento" sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste.
Comunicato stampa del <b>23 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che è disponibile sul suo sito internet il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc.
Comunicato stampa del <b>24 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che dal 24 gennaio 2017 gli intermediari possono trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri clienti tramite l'interfaccia gratuita " <i>Fatture e Corrispettivi</i> ".
Comunicato stampa del <b>24 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che sono disponibili, sul suo sito internet, la bozza e le istruzioni della dichiarazione Redditi Pf 2017, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016.
Comunicato stampa del <b>25 Gennaio 2017</b>	L'Agenzia informa che ci sarà tempo fino al 9 febbraio 2017 per l'invio al Sistema TS dei dati di spese sanitarie e rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, l'Agenzia anticipa agli operatori di avere 9 giorni in più per l'invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio.

---

---

Comunicato stampa del **25 Gennaio 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulla fruibilità dell'agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall'Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito

---

Comunicato stampa del **26 Gennaio 2017**

L'Agenzia chiarisce che, se un contribuente vende entro 5 anni l'immobile acquistato con i benefici "prima casa", e costruisce un altro immobile, entro 1 anno dalla cessione, ad uso abitativo su un terreno di cui il contribuente è già proprietario al momento della cessione dell'immobile agevolato, non perde l'agevolazione.

---

**LO SCADENZARIO DAL 27.01.2016 AL 10.02.2017**

Martedì 31 Gennaio 2017	Liquidazione e versamento dell' <b>Iva</b> relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel <b> mese di dicembre 2016</b> per gli <b>enti, associazioni ed altre organizzazioni</b> di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
Martedì 31 Gennaio 2017	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di <b>dicembre 2016</b> , dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ( <b>Modello INTRA 12</b> ) per gli <b>enti, associazioni ed altre organizzazioni</b> di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
Martedì 31 Gennaio 2017	Versamento dell' <b>imposta di registro</b> sui contratti di <b>locazione e affitto</b> stipulati in data <b>01.01.2017</b> o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2017 da parte dei contraenti che <b>non hanno optato</b> per il regime della " <b>cedolare secca</b> ", <b>mediante modello F24 Elide</b> .
Martedì 31 Gennaio 2017	Rinnovo della <b>tasse automobilistiche scadute a dicembre 2016</b> per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw.
Martedì 31 Gennaio 2017	<b>Pagamento</b> dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. <b>Superbollo</b> ) per i <b>veicoli di potenza superiore a 185 Kw</b> . L'addizionale è pari a <b>20 euro</b> per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw. L'addizionale e' <b>ridotta dopo 5, 10 e 15 anni</b> dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, <b>al 60%, al 30% e al 15%</b> e <b>non è più dovuta decorsi 20 anni</b> dalla data di costruzione.
Martedì 31 Gennaio 2017	<b>Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato"</b> per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Martedì 31 Gennaio 2017	I soggetti iscritti al Registro dei <b>revisori legali, anche se iscritti nella sezione dei revisori inattivi</b> , devono provvedere al versamento del <b>contributo annuale per il 2017</b> , pari a <b>€ 26,85</b> .
Martedì 31 Gennaio 2017	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell' <b>imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2016</b> , e dei <b>conguagli di imposta sui premi di Novembre 2016</b>

---

Martedì 31 Gennaio 2017

**Comunicazione all'Anagrafe tributaria**, da parte degli **intermediari finanziari**, dei dati riferiti al **mese precedente** dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

---

Martedì 31 Gennaio 2017

Comunicazione delle **operazioni di acquisto da** operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella **Repubblica di San Marino** annotate nei registri IVA nel mese precedente (**Dicembre 2016**).

---

Martedì 31 Gennaio 2017

Presentazione della **denuncia annuale** delle **variazioni** dei redditi dominicale e agrario dei terreni **verificatesi nel 2016** da parte dei **possessori di reddito dominicale e agrario**.

---

Giovedì 9 Febbraio 2017

**Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati, riferiti al 2016, relativi alle spese sanitarie** ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO 2017 PF precompilato. **L'adempimento, originariamente previsto entro il 31.1.2017, è stato prorogato al 9.2.2017.**

---